UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



R.C.D. n. 507 /A -----

Concessione demaniale **n.** ARO/O/ 470 del 6 (10/10/10/PR 17/B.A.) ---

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del

lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta PERI ENZO ELIO CESARE

- tipologia di concessione: BOE PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVI-

GAZIONE DA 6,00 A 8,00 METRI (art. 10 comma 1 lettera g) R.R. n. 13/R

del 28.07.2009 e s.m.i.) – attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO. -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; ------

Premesso che: -----

- il Sig. PERI ENZO ELIO CESARE, nato a Leggiuno (VA) il 23.10.1934,

residente ad Arona, Via Gramsci nº 5 C.F. PRENLC34R23E511Q, era titola-

COMUNE	ATTIVITÀ	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	DURATA
ARONA	Private da	Boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da	Foglio 23	9 anni
	diporto	6,00 a 8,00 metri	mappale 21	

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. << la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve

allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;------

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti-Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);------- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta

1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;-----

alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: -----

 l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabi-



le a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;------ con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 840 del 10.10.2018 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo; ------ visto il parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione relativa alla posa di boe, rilasciato dalla Regione Piemonte con Determinazione nº 31 del 25.01.1999;------ visto il parere favorevole del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca Prot. 89/20 del 07.09.2020; ------- richiamata la determinazione n. 621 del 16.09.2020, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore del Sig . PERI ENZO ELIO CESARE; ------- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; ------- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631; - vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; ------- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. ------- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n.
11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; ------


CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., al Sig.: -----PERI ENZO ELIO CESARE, nato a Leggiuno (VA) il 23.10.1934, residente ad Arona, Via Gramsci nº 5 C.F. PRENLC34R23E511Q, di: ----occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, mediante il mantenimento di nº 1 boa di ormeggio, identificata con la sigla 599, sita nel Comune di Arona, specchio d'acqua antistante il foglio 23 mappale 21, ad uso "Boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 a 8,00 metri" (art. 10 comma 2 lettera g) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), all'interno della zona portuale "Centro e cantiere" di cui alla D.G.R. 15-14171 del 29.11.2004, in via ordinaria per il periodo dal 2019 al 31.12.2027 (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----per la seguente attività d'uso: private da diporto, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2027. -----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € 221,99, ai sensi dell'allegato d del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario in data



Detto canone risulta classificato in base all'area, in acqua occupata dall'unità di navigazione (art. 15, comma 1, lett. a) del dl Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.. In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. -----L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità dall' annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione. -----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). ------Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n° 19 del 26.10.2011 della Conferenza
degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corret-
ta occupazione dei beni dei beni del demanio idrico piemontese
Art. 4 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel
tempo, la localizzazione dei manufatti oggetto di concessione
Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che
possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconces-
sione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa
vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente
Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autoriz-
zazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione
dell'attività oggetto della concessione
Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad
altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessio-
ne
Art. 6 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-
zione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione con-
cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e
l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autoriz-
zate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso
alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà
dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,
da compiersi a cura e spese del Concessionario
Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-



essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessio-Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione. -----Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso. -----Art. 12 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----Art. 13 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-





sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. ------Art. 15 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. ------In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni Art. 16 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R.

17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento Regionale sulla disciplina delle concessio-
ni del demanio della navigazione interna piemontese vigente
Meina II, 06 (10/2020
Il Responsabile del servizio
BELGIRATE LESA MEINA
Il sottoscritto PERI ENZO ELIO CESARE, C.F. PRENLC34R23E511Q, avente le generalità e il do-
micilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condi-
zioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente
gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (modifica posizione boa), 5 (divieto di subconcessione), 6
(divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Concessiona-
rio), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia
della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).
ARONA,
Cori Euro

COYUNE DI ARONA

BOD IN USO ALSIG. CATTERNIX

21

MAGGIORE

LAGO

ESTRATTO DI MAPPA

8.9

47.00

PREATO GREATO

BOA IN USO AL SIG. 1952/

CORS CHAMENTO WASCOM!

MY COLOCIE

15

12

FOGLO Nº 23

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 501 [A DEL 06 [Ao 2020]

RESPONSABILE UFFICIO ASSOCIATO

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia

delle Finanze
UND/DD

Agente Finanze
UND/DD

ASTRICA DA BOLLO

MINISTERO DE CONTROL

CALLETTO DE CONTROL

DI 1007/75 DODOG FIO MOGUHODI
DOZATNIJ JUN9/2020 11:35:03
DENTIFICATIVO DI 190622291074

O 1 19 062229 107 4

LESA

MENNA

NOED

SCALA 1:500